

FONDO PER LE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI¹

Direttiva 2004/80/CE - Legge 122/2016 (Art. 11, 12, 13) s.m.i.

CHI NE HA DIRITTO?

Coloro che sono stati vittime di “un reato doloso posto in essere con violenza sulla persona”, ovvero, nel caso di decesso di costoro, il coniuge e i figli e, in assenza degli stessi, i genitori o, ancora, qualora manchino questi ultimi, i fratelli conviventi e fiscalmente a carico.

Al coniuge è in ogni caso equiparato il soggetto andante a formare una unione civile tra persone dello stesso sesso. Al coniuge è equiparato anche il convivente di fatto (all'art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 cd. legge Cirinnà) che abbia avuto prole con la vittima ovvero che abbia convissuto con costei nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto.

QUALI SONO I REATI PER CUI SI HA ACCESSO AL FONDO?

Qualsivoglia reato perpetrato con violenza sulla persona, tra cui il reato di omicidio di cui all'art. 575 del codice penale, il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis del codice penale, il reato di lesioni gravissime di cui al combinato disposto degli artt. 582 e 583 sempre del codice penale nonché il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale. È comunque ammessa la vittima del reato di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale.

QUALI SONO GLI IMPORTI A TITOLO DI INDENNIZZO?

a) Euro 50.000,00 per il reato di omicidio;

¹ Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.

- b) Euro 60.000,00 per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è, ovvero è stata, legata da relazione affettiva alla persona offesa, esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- c) Euro 25.000,00 per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma, del codice penale;
- d) Euro 25.000,00 per le lesioni personali gravissime;
- e) Euro 25.000,00 per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583 quinquies del codice penale.

L'importo potrà aumentare, a titolo di spese mediche e assistenziali, previamente documentate, pari a un massimo di Euro 10.000,00.

Accanto all'indennizzo monetario per i figli orfani a causa di femminicidio, con il fondo è prevista la realizzazione di borse di studio nonché di corsi per l'inserimento lavorativo, oltre a misure di sostegno economico a favore dei soggetti affidatari.

QUALI SONO GLI ULTERIORI REQUISITI PER ACCEDERE AL FONDO?

- a) aver promosso infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria (tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità, oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, o del convivente con riguardo all'unione civile, e anche se l'unione è cessata, o di chi è, ovvero è stato, legato da relazione affettiva e stabile convivenza;

b) non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno, ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

c) non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407 comma 2, lett. a), codice di procedura penale, e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

d) non aver percepito, la vittima, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

COME ACCEDERE AL FONDO?

- la domanda per l'accesso al Fondo va presentata, dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro giorni sessanta dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato, ovvero dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita o, ancora, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio);
- la domanda va presentata, direttamente ovvero inviata a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, al Prefetto della Provincia nella quale il richiedente ha la residenza, oppure in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha emesso la sentenza;
- la domanda così presentata alla Prefettura competente viene trasmessa, previa istruttoria sull'accertamento dei presupposti per l'accesso al fondo, al Comitato di Solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti;
- alla domanda andranno inderogabilmente allegati: (i) la copia della sentenza di condanna per uno dei succitati reati o, in alternativa, del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

(ii) la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato; (iii) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e); (iv) la certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato;

- coloro che risultano vittime di un reato intenzionale violento, commesso successivamente al 30.6.2005 e prima dell'entrata in vigore della Legge 122/2016, potranno presentare la domanda entro il 31.12.2020. Qualora alla data del 31.10.2020 non siano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge, le domande potranno essere comunque presentate nel termine generale di giorni sessanta dall'ultimo atto esecutivo o dal passaggio in giudicato della sentenza².

² Il modello di istanza per ottenere l'indennizzo ex lege n. 122 del 2016 è disponibile al seguente link del Ministero della Giustizia: <http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-vittime-reati-mafiosi-e-intenzionali-violenti/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti>